



COMUNE DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38

### del Consiglio comunale

Oggetto: REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - MODIFICHE

Il giorno 11.03.2025 ad ore 18:11 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Presidente **PICCOLI PAOLO**

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Consigliere e Consiglieri

**BAGGIA MONICA**

**BOSETTI STEFANO**

**BOZZARELLI ELISABETTA**

**BRIDI VITTORIO**

**BRUGNARA MICHELE**

**CARLI MARCELLO**

**CASONATO GIULIA**

**CHILA' FILOMENA**

**DAL RI ALESSANDRO**

**DE LEO ANTONIO**

**DEMATTE' DANIELE**

**EL BARJI ASSOU**

**FERNANDEZ ANDREAS**

**FILIPPIN GIUSEPPE**

**FILOSI LUCA**

**FIORI FRANCESCA**

**FLOR GIOVANNA**

**FRACHETTI PIERGIOGIO**

**FRANCESCHINI SILVIA**

**GILMOZZI ITALO**

**GIULIANI BRUNA**

**LENZI WALTER**

**MAESTRANZI DARIO**

**MASCHIO ANDREA**

**MERLER ANDREA**

**PANETTA SALVATORE**

**PATTINI ALBERTO**

**PEDROTTI ALBERTO**

**ROBOL ANDREA**

**SERRA NICOLA**

**TOMASI RENATO**

**UEZ TIZIANO**

**URBANI GIUSEPPE**

**ZANETTI CRISTIAN**

**ZAPPINI FEDERICO**

**PICCOLI PAOLO**

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

**GUASTAMACCHIA FABRIZIO**

**ZANETTI SILVIA**

**SALTORI ALESSANDRO**

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Assente: Assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 1015/2025 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che:

- la materia del commercio ed in particolare del commercio su area pubblica, è disciplinata a livello provinciale:
  - nella Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e s.m. e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e s.m.;
  - negli indirizzi provinciali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1881/2013 per quanto tuttora vigenti;

atteso che con deliberazione del Consiglio comunale di Trento di data 20 novembre 2019 n. 181, è stato approvato il nuovo Regolamento del commercio su area pubblica comprensivo degli Allegati n. 1 Mercati di servizio, n. 2 Mercati specializzati, n. 3 Mercati saltuari e n. 4 Posteggi isolati, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 con contestuale abrogazione del Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare di data 10 ottobre 2006 n. 94, assieme a tutti i suoi allegati, a decorrere dalla medesima data;

dato atto che l'Allegato n. 3 - Mercati saltuari – è stato successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale 13.07.2020 n. 156 e che gli Allegati n. 1 - Mercati di servizio e n. 4 - Posteggi isolati sono stati da ultimo modificati con deliberazione della Giunta comunale 09.12.2024 n. 356;

rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale di Trento di data 14 aprile 2021 n. 42 ("Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160). Approvazione") e successive modifiche integrative è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, corredato dagli Allegati parte integrante "A" (Diffusione messaggi pubblicitari categoria speciale), "B" (Occupazione suolo pubblico classificazione delle strade) e "C" (Canone mercatale fasce tariffarie) con efficacia dal 1° gennaio 2021;

preso atto inoltre che la deliberazione di cui al punto precedente ha disposto altresì l'abrogazione dei seguenti Regolamenti:

- a) Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato, e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 02.11.1994 n. 157 e 22.11.2017 n. 149;
- b) Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 10.12.1998 n. 190 e 03.06.2020 n. 63;
- c) Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato e da ultimo modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 28.06.2016 n. 89 e 20.11.2019 n. 181;
- d) Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, approvato con deliberazione consiliare 28.01.2021 n. 18;

considerato che trascorsi cinque anni dalla prima applicazione del nuovo testo regolamentare, è stata ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al medesimo, conseguenti da un lato all'applicazione pratica di diverse disposizioni dello stesso e dall'altro lato all'esigenza di introdurre variazioni di natura meramente formalistica, adeguando il testo regolamentare alle innovazioni normative nel frattempo intervenute;

considerato che afferiscono alla prima tipologia, le modifiche di seguito illustrate:

- articolo 11 "Gestione delle presenze e disciplina delle assenze nei mercati periodici"
  - comma 3 viene resa maggiormente intelligibile la disciplina dell'onere di comunicazione

della presenza, all'ufficio comunale competente e al Corpo di Polizia Locale almeno una volta nei dodici mesi successivi all'ultima presenza, con preavviso minimo di cinque giorni, ai fini di agevolare i controlli sulle presenze nei mercati e nei posteggi isolati ove non sono previste operazioni di spunta;

- viene introdotto il comma 4, così articolato:
  - primo periodo vengono esplicitate, con finalità di trasparenza e semplificazione, le fattispecie di decadenza previste dall'articolo 59 ("Decadenza dalle autorizzazioni e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio") comma 3 I periodo in uno con l'ipotesi di cui al comma 1 lett. b) del medesimo articolo della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) "Il Comune adotta il provvedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione se il titolare non inizia l'attività entro un anno dal rilascio nonché se sospende per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività"; il testo regolamentare vigente infatti all'ultimo periodo del comma 3 si limita a formulare un generico rinvio all'articolo in parola;
  - secondo e terzo periodo vengono esplicitate per le stesse finalità di cui al punto precedente le fattispecie richiamate dall'articolo 18 ("Revoca della concessione del posteggio") comma 3 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio 2010, con specificazione, di natura meramente esemplificativa, delle fattispecie riconducibili nell'alveo delle "cause non imputabili al concessionario del posteggio regolarmente documentate", locuzione ripresa dalla lettera del medesimo articolo 18 del Regolamento di esecuzione; per tale via, si prevede che "Ai fini di questo comma non sono computati i periodi di sospensione disposti dall'autorità competente per la violazione delle disposizioni della legge provinciale e del regolamento di esecuzione. Non sono altresì computati i periodi di sospensione per assenze che derivano dalla partecipazione ad un altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio ovvero che dipendono da cause non imputabili al concessionario del posteggio (a titolo d'esempio per cause di malattia, infortunio, guasto al mezzo utilizzato per la vendita) regolarmente documentate (ad esempio tramite certificazione medica ovvero tramite idonea documentazione comprovante il guasto al mezzo utilizzato per la vendita)";
- articolo 13 "Canone mercatale"  
viene introdotta al secondo periodo del secondo comma una fattispecie che consente al concessionario di posteggio di evitare l'esclusione dall'edizione successiva del mercato saltuario, nell'ipotesi di mancato pagamento del canone mercatale, qualora il medesimo concessionario effettui il pagamento di quanto richiesto entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della nota di recupero del canone; tale fattispecie, sostitutiva di quella oggi vigente di portata maggiormente restrittiva, è volta ad incentivare il pagamento di quanto dovuto da parte del concessionario inadempiente e allo stesso tempo a limitare la portata applicativa della sanzione interdittiva ivi prevista;
- articolo 15 "Disciplina delle assenze nei mercati saltuari"  
viene disposta la sostituzione del comma 2 nonché l'introduzione del comma 2 bis, così da esplicitare le fattispecie richiamate all'articolo 18 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio 2010, con specificazione, di natura meramente esemplificativa, delle ipotesi riferibili alla categoria delle "cause non imputabili al concessionario del posteggio regolarmente documentate" ripresa dalla lettera del medesimo articolo 18; in tal modo le cause di assenza elencate in forma tassativa dal vigente comma 2 dell'articolo in commento ("per malattia, infortunio, gravidanza-puerperio e assistenza al figlio malato di età inferiore a tre anni, l'assistenza a familiari riconosciuti in condizioni di handicap grave ex articolo 3, comma 3, Legge 104/1992, trattamenti riabilitativi") vengono ridefinite in termini dinamici con la previsione di un elenco di natura meramente esemplificativa volto pertanto a ricomprendere non soltanto le cause elencate nella versione testuale vigente ma altresì qualsivoglia altra causa costituita da una eadem ratio, assumendo al tempo stesso una soluzione normativa maggiormente confacente alla ratio dispositiva del Regolamento di esecuzione;
- articolo 17 "Posteggi riservati ai produttori agricoli" nonché articolo 8 "Graduatoria di spunta nei mercati" nei quali, rispettivamente al comma 4 e al comma 8, viene richiamata la disciplina di cui all'articolo 11 comma 4 periodi secondo e terzo, anzi citati, ai fini del calcolo del periodo

(almeno un anno) di mancata partecipazione ad operazioni di spunta, requisito necessario per disporre la sanzione della decadenza stabilita dai medesimi commi; tali modifiche risultano necessarie per garantire una disciplina uniforme di tale profilo della materia, così da scongiurare una disparità di trattamento nei confronti degli spuntisti e dei produttori agricoli;

considerato che, per quanto attiene alla seconda tipologia di modifiche, si è provveduto:

- ad aggiornare i riferimenti contenuti nel Regolamento vigente relativi al canone COSAP nonché al canone di posteggio, sostituendoli con il riferimento al canone mercatale; ciò in ossequio alla portata della deliberazione del Consiglio comunale di Trento di data 14 aprile 2021 n. 42, sopra citata, introducendo altresì, in coda all'articolo 45 "Norme transitorie e finali", un nuovo comma volto a precisare che per il periodo antecedente alla data del 1° gennaio 2021 i richiami al canone mercatale contenuti nel testo della proposta di Regolamento in esame si considerano riferiti al canone COSAP e al canone di posteggio;
- ad aggiornare i riferimenti contenuti nel Regolamento vigente relativi al "Regolamento di applicazione del canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche" e al "Regolamento di applicazione del canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" del Comune di Trento sostituendoli con il riferimento al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento di data 14 aprile 2021 n. 42, sopra citata, la quale, come detto, provvede altresì ad abrogare i due Regolamenti primi citati;
- ad adeguare la tassonomia dell'intera sistemática regolamentare vigente rendendola conforme ai tradizionali criteri di TITOLO e CAPO;

considerato altresì che la proposta di modifica in commento non incide sugli Allegati al Regolamento del commercio su area pubblica vigente, sopra citati;

atteso che con nota di data 07/02/2025, prot. n. 39257 è stata richiesta l'espressione del parere in merito alle modifiche proposte alla Federazione Italiana Venditori su Aree pubbliche – FIVA e alla Associazione Nazionale Venditori Ambulanti – ANVA;

preso atto che la Federazione Italiana Venditori su Aree pubbliche – FIVA con nota di data 11/02/2025, prot. n. 42862 e l'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti – ANVA con nota di data 13/02/2025, prot. n. 45721 hanno espresso entrambe parere favorevole;

esaminata la proposta di modifica, come sopra analiticamente indicata e motivata, quale risulta dagli Allegati A (che evidenzia la proposta di modifica) e B (che riporta il nuovo Regolamento in forma integrale di testo coordinato);

preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali, nella seduta svolta in data 3 marzo 2025 e dalla Commissione Capigruppo in data 3 marzo 2025;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2

della Legge 05.05.2009 n. 42”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2004 n. 11 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 16 gennaio 2025 n. 5;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;
- la Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” e s.m.;
- il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. - “Regolamento di esecuzione concernente l’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso” e s.m.;
- la deliberazione della Giunta provinciale 6 settembre 2013 n. 1881 di approvazione degli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

componenti presenti al momento del voto n. 37, di cui favorevoli n. 25 (Baggia Monica, Bosetti Stefano, Bozzarelli Elisabetta, Brugnara Michele, Carli Marcello, Casonato Giulia, Chila' Filomena, Dal Ri Alessandro, El Barji Assou, Fernandez Andreas, Filosi Luca, Fiori Francesca, Flor Giovanna, Franceschini Silvia, Gilmozzi Italo, Ianeselli Franco, Lenzi Walter, Panetta Salvatore, Pattini Alberto, Pedrotti Alberto, Robol Andrea, Serra Nicola, Tomasi Renato, Uez Tiziano, Zappini Federico), contrari n. 0, astenuti n. 11 (De Leo Antonio, Dematte' Daniele, Filippin Giuseppe, Frachetti Piergiorgio, Giuliani Bruna, Maestranzi Dario, Maschio Andrea, Merler Andrea, Urbani Giuseppe, Zanetti Cristian, Bridi Vittorio), non votanti n. 1 (Piccoli Paolo);

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

#### d e l i b e r a

1. di modificare il Regolamento del commercio su area pubblica, nel testo formulato nell’Allegato A, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare il testo “coordinato” del Regolamento del commercio su area pubblica, come da Allegato B, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione.

Allegati parte integrante:

- Allegato A e B.

LA VICESEGRETERIA GENERALE  
Franca Debiasi

IL PRESIDENTE  
Paolo Piccoli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).